



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 novembre 2023  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2023/0233 (NLE)

---

---

14010/23  
ADD 3

COEST 549  
POLCOM 231

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA relativa alla concessione di un reciproco accesso al mercato per le forniture per le autorità governative centrali conformemente all'allegato XXI-A del capo 8 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

---

**ADDENDUM III**

PROGETTO

**DECISIONE N. .../2023  
DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA**

**del ...**

**relativa alla concessione di un reciproco accesso al mercato per le forniture  
per le autorità governative centrali conformemente all'allegato XXI-A del capo 8  
dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica  
e i loro Stati membri, da una parte,  
e l'Ucraina, dall'altra**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra<sup>1</sup>, in particolare gli articoli 153, 463 e l'articolo 475, paragrafo 5,

---

<sup>1</sup> GU UE L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("accordo"), è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (2) Il preambolo dell'accordo riconosce l'impegno dell'Ucraina ad attuare efficacemente il graduale ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione in linea con quanto previsto dall'accordo, contribuendo in tal modo alla graduale integrazione economica e all'approfondimento dell'associazione politica dell'Ucraina all'Unione.
- (3) Conformemente all'articolo 154 dell'accordo, le Parti dell'accordo convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l'effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati nel settore degli appalti pubblici.
- (4) A norma dell'articolo 153, paragrafi 1 e 2, dell'accordo, l'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell'Unione. Tale ravvicinamento legislativo è effettuato in fasi successive come indicato nel calendario di cui all'allegato XXI-A (calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato) del capo 8 dell'accordo ("allegato XXI-A").

- (5) A norma dell'articolo 153, paragrafo 2, dell'accordo, l'attuazione di ciascuna fase di cui all'allegato XXI-A è valutata dal comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". Tale valutazione può condurre a una valutazione positiva dell'attuazione di una fase mediante una decisione di tale comitato. Tale valutazione positiva è collegata alla concessione reciproca dell'accesso al mercato di cui all'allegato XXI-A.
- (6) Conformemente alla decisione n. .../2023 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione "Commercio" del ..., il comitato ha espresso una valutazione positiva in merito all'attuazione da parte dell'Ucraina della fase 1 di cui all'allegato XXI-A.
- (7) A norma dell'articolo 475, paragrafo 5, dell'accordo, il Consiglio di associazione, in virtù dei poteri conferitigli dall'articolo 463 dell'accordo, dovrebbe decidere l'ulteriore apertura reciproca del mercato collegata a tale valutazione positiva.
- (8) Come indicato nell'allegato XXI-A, questa apertura del mercato riguarda gli appalti pubblici di forniture da parte delle autorità governative centrali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accesso reciproco al mercato è concesso per gli appalti pubblici di forniture da parte delle autorità governative centrali dell'Unione europea all'Ucraina e per gli appalti pubblici di forniture da parte delle autorità governative centrali ucraine all'Unione europea, come indicato nell'allegato XXI-A.

*Articolo 2*

La presente decisione è adottata nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio di associazione*

*Il presidente*

*I segretari*

---